


 CAPITOLO 5

La famiglia

L'opinione

Nella mia casa paterna, quand'ero ragazzina, a tavola, se io e i mie fratelli lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava. «Non fate malagrazie». E se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non fate sbrodeghezzi!». E c'era poi la famosa frase di un direttore d'orchestra che, trovandosi a Bergamo per una tournée, aveva detto ai cantanti distratti o indisciplinati: «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna, bensì per eseguire la Carmen di Bizet».

Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse; alcuni di noi stanno all'estero e non ci

OBIETTIVI

- Analizzerai le problematiche del passaggio dall'infanzia all'adolescenza
- Conoscerai i meccanismi delle relazioni interpersonali e familiari
- Apprezzerai il ruolo dell'affettività nella vita dell'umanità e nella costruzione della società

scriviamo spesso. Ma quando c'incontriamo, basta fra noi una parola o una di quelle frasi sentite e ripetute tante volte da nostro padre, nel tempo della nostra infanzia, ci basta dire: «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna...», per ritrovare a un tratto i nostri rapporti, la nostra infanzia, la nostra giovinezza...

Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta o fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro vocabolario dei nostri giorni andati, sono il fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo.

Natalia Ginzburg, *Lessico familiare*, Einaudi, 1963





S.O.S. infanzia

Il simbolo dell'organizzazione di volontari alla quale si rivolgono i bambini che hanno bisogno di aiuto contro la violenza.



Vivere insieme

Scena di famiglia:
«Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi»
[Cost. art. 29].



Legami

In Italia hanno pari valore il matrimonio civile e il matrimonio religioso trascritto nei registri dello Stato. Nella foto, un Sindaco o suo delegato celebra un matrimonio civile.



Casa, dolce casa

L'aspirazione di ogni famiglia è di vivere in una casa adeguata e sana. Le leggi favoriscono l'acquisto della prima casa.

1. Famiglia: un nido, non un bunker

Nella nostra cultura, a fondamento di una **famiglia** c'è soprattutto l'amore. Un uomo e una donna, attratti da un sentimento d'amore, decidono volontariamente di unirsi e sostenersi moralmente e materialmente: nasce così una coppia, che costituisce il nucleo essenziale della famiglia.

Con la nascita dei figli la famiglia-coppia si prolunga nel futuro, si allarga e si perpetua.

Genitori e figli costituiscono la famiglia *mononucleare*; la *famiglia allargata* comprende anche i genitori, gli zii, i nipoti della coppia.

La famiglia è qualcosa di più di un insieme di persone: è il luogo in cui i bambini imparano a vivere in **società**, dove fanno le prime esperienze, dove cominciano a manifestare la propria personalità e mostrano i pregi da sviluppare e i difetti da correggere. È la famiglia che per prima trasmette ai più giovani le norme e i valori fondamentali della comunità sociale, che li prepara ad affron-

tare la vita e i rapporti con gli altri; in una parola: *forma il cittadino*.

Una famiglia (in quanto insieme di persone legate da vincoli di affetto, di sangue o di affinità) rimane tale anche se non sempre si trova, per necessità, a condividere la stessa abitazione. Inoltre la famiglia può essere formata anche da una coppia di persone non sposate che vivono sotto lo stesso tetto (famiglie «di fatto») o da una sola persona, che vive in modo indipendente.

In questi ultimi anni sono aumentati i nuclei familiari composti da una persona sola, i cosiddetti *single*, dalle parole inglesi *single man* o *single woman*, che significano «uomo o donna che vive da solo/a».

Matrimonio: civile o religioso

Il matrimonio può essere celebrato dall'ufficiale di stato civile, il *Sindaco*, o da un suo delegato, di solito un assessore: si ha allora il cosiddetto **matrimonio civile**, che è regolato dal Codice Civile e

famiglia (o familia)

Dal latino *familia*, a sua volta derivato da *famulus*, che significa «soggetto a qualcuno». Indica che il nucleo fondamentale della società umana (costituito da genitori e figli) è una comunità di persone legate da un vincolo di dipendenza l'una dall'altra.

società

La parola deriva dal latino *socius*, «compagno», e indica un insieme di persone legate da rapporti di lavoro o amicizia.



FACCIAMO IL PUNTO

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali ove si volge la sua personalità...»,

Costituzione della Repubblica italiana, art. 2.

L'uomo per sua natura è una creatura socievole che cerca la compagnia e la solidarietà dei propri simili. Ogni essere umano sente la profonda necessità di comunicare con altre persone, di condividere col prossimo le gioie e le difficoltà della vita. Proprio queste esigenze, la ricerca di protezione e comunicazione, portano alla costituzione della forma più elementare di società: la famiglia.

La famiglia è il primo ambiente in cui si forma il cittadino.





Il difficile mestiere di adolescente

Io sono nato settimino e così piccolo che entravo due volte in una manica. Per giunta non avevo capelli, avevo la pelle color carota ed ero il primo maschio di una famiglia di donne.

Quando mi hanno visto, la mamma, la nonna e le zie hanno detto:

«Mio Dio!»

Solo papà ha avuto il coraggio della verità:

«È tutto il nonno Alberto, più in brutto.»

La madre del nonno si chiamava Ada e, secondo



lui, se fosse stata al mondo quando sono nato mi avrebbe trovato bellissimo. E sarebbe stata l'unica.

Per farla breve, in onore del nonno Alberto, mio sosia, e della bisnonna Ada, unica mia ammiratrice, sono stato chiamato Adalberto.

Io ero allora troppo piccolo per protestare, ma mi hanno raccontato che quando mi hanno battezzato, ho strillato per tutta la cerimonia.

[...] Voi capite che mettere nome Adalberto a uno che entra due volte in una manica ed è giallo come una carota è una grossa responsabilità: e se resta davvero di questo calibro, come farà a portare un nome così impegnativo?

Io credo che per questo hanno incominciato a misurarmi e a pesarmi tutti i momenti, e a festeggiare ogni centimetro e ogni etto in più.

La mia statura ora è quasi normale e non sono molto robusto, ma il nonno dice che è meglio essere intelligenti piuttosto che stupidi e forti.

Avere undici anni non è una cosa semplice. A undici anni ti crescono i primi peli, per esempio, oppure ti vengono i denti da castoro e ti si allungano i piedi.

Prendete me: io sono un tipo tranquillo, ma quando mi arrabbio mi diventano rosse le orecchie e il cervello mi fa il balzubiente, specialmente se la famiglia attacca col ritornello:

«Ma Adalberto!»

«Sii ragionevole!»

«Non fare il bambino!»

«Ma sei ancora un bambino!»

E io non capisco più che diavolo sono.

Alle medie

Il primo giorno di scuola non lo dimenticherò mai.

Sono volute venire ad accompagnarmi, oltre alla mamma, anche Tilde e la nonna. Papà gliel'aveva detto «Gli fate fare la figura dello scemo!», ma loro niente.

La mamma non si decideva a lasciarmi la mano. Eravamo ormai sulla soglia dell'aula e i miei compagni hanno visto questa scena: io davanti, attaccato alla mamma, e dietro le facce di zia Tilde e della nonna che osservavano incuriosite.

Poi la mamma mi ha passato la cartella e mi ha detto:

«Ciao Adalberto, auguri» e si è chinata a darmi un bacio.

Io avevo già capito che quella non era situazione da baci; vada per la mamma, ma il tragico è stato che anche zia Tilde e la nonna si sono chinate a baciarmi e a farmi le loro raccomandazioni.

Allora si è alzato dalla classe una specie di ululato:

«Uuuuuuu!!!! »

Sono entrato rosso come un pomodoro.

Possibile che non capiscano che non sono più nell'incubatrice?

Angela Nanetti, *Le memorie di Adalberto*, E.elle, Trieste, 1984

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (...)

Costituzione della Repubblica italiana, art. 29

anagrafe

È il registro comunale nel quale, giorno per giorno, vengono indicati i mutamenti della popolazione e dello stato di ogni cittadino: nascita, morte, trasferimento di residenza, matrimonio. La parola deriva dal greco *aná*, «sopra», e *graphé* «scritto» («scritto sopra» un registro).

divorzio

Dal latino *dis-*, che indica «allontanamento», e *vertere*, «prendere una direzione». È lo scioglimento del matrimonio.

diritto di famiglia

Insieme delle leggi che regolano davanti allo Stato i diritti e i doveri delle persone unite tra loro in matrimonio, dei genitori nei confronti dei figli e viceversa.

parentela

La parola deriva dal latino *pātere*, «partorire, generare». È il vincolo di sangue che lega persone discendenti l'una dall'altra (linea diretta: padre e figlio, nonno e nipote) o da un ascendente comune (linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote ecc.).

viene registrato all'**anagrafe**. Piena e pari validità di fronte alla legge ha anche il **matrimonio religioso**, celebrato dal *ministro* (sacerdote, in genere) di una *confezione religiosa* (per esempio, Chiesa cattolica, Chiese protestanti o altre confessioni) in base ad accordi (concordati, intese) con lo Stato; l'atto di matrimonio, però, deve essere sempre trascritto nei registri dell'anagrafe del Comune in cui è avvenuta la cerimonia.

Il *matrimonio cattolico* è comunemente detto *concordatario* (dal «Concordato», cioè dall'accordo stipulato nel 1929 fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, aggiornato nel 1984) e viene regolato dal *diritto canonico* (secondo i «canoni», le regole della Chiesa).

Quando viene a mancare il legame spirituale affettivo e la concordia tra marito e moglie, lo Stato permette di *sciogliere il contratto di matrimonio*. A tal fine la legge prevede la **separazione** tra i coniugi e, dal 1970, il **divorzio**, che dà la possibilità ai divorziati di formarsi una nuova famiglia. La separazione può essere chiesta anche da uno solo dei due coniugi; il giudice la concede una volta accertata l'impossibilità di una riconciliazione.

La famiglia di fatto

Da qualche tempo è in crescente aumento il numero delle coppie che vivono sotto lo stesso tetto senza essere sposate. Queste unioni non ufficializzate da un atto pubblico danno origine a quella che si chiama una «famiglia di fatto».

In Italia, secondo l'Istat (l'Istituto Nazionale di Statistica), ci sono circa 400 mila «**famiglie di fatto**».

Il fenomeno è piuttosto recente, e lo Stato italiano comincia a porsi il problema

del riconoscimento dei diritti delle «coppie di fatto», che in Italia non hanno le stesse tutele delle coppie sposate: per esempio, in caso di morte o di separazione del convivente, all'altro membro della coppia non è spesso riconosciuto il diritto a subentrare nel contratto di affitto.

Già riconosciuti e tutelati dalla legge sono invece i figli nati fuori del matrimonio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Il diritto di famiglia in Italia

Dal 1975, rifacendosi all'articolo 29 della Costituzione, il nuovo **diritto di famiglia** riconosce la completa parità morale e giuridica dei coniugi: ognuno di essi ha gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Nel nuovo diritto di famiglia il marito non è più il «capofamiglia» e al modello di famiglia strutturata gerarchicamente si è sostituito quello di *comunità di persone uguali tra loro*, ferme restando le responsabilità dei genitori verso i figli nell'educarli e nel proteggerli.





Un altro punto modificato dalla riforma del 1975 è quello che riguarda la condizione dei figli nati da genitori non sposati (*figli naturali*) che, prima del nuovo codice di famiglia, venivano distinti dai figli legittimi. Già l'articolo 30 della Costituzione, pur nel rispetto dei diritti della famiglia costituitasi davanti alla legge (perciò detta «legittima»), chiedeva di garantire ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale. Inoltre ogni discriminazione tra i figli è contraria all'articolo 3, che afferma che tutti i cittadini sono uguali. Ora i figli naturali, se riconosciuti, e i figli nati dal matrimonio godono di uguali diritti.

Alcuni diritti e doveri dipendono dal grado di **parentela**; come nei rapporti patrimoniali (beni mobili – denaro o valori simili – e immobili – case, terreni), dei diritti ereditari e degli obblighi di assistenza. Per questo motivo la legge stabilisce i criteri per definire i gradi di parentela, suddivisi in base alla *linea collaterale* e alla *linea diretta*. Tra genitori e figli c'è un rapporto di parentela di I grado. I fratelli sono parenti di II grado «in linea collaterale»; nonni e nipoti, parenti di II grado «in linea diretta». Parenti di III grado sono zii e nipoti (linea collaterale) e bisnonni e nipoti (linea diretta).



RITRATTO DELLA FAMIGLIA ITALIANA

Quanti siamo

Secondo l'Annuario Istat, la popolazione residente in Italia nel 2008 era di 59.131.287 unità, di cui 28.718.441 maschi e 30.412.846 femmine. Il Nord ha il maggior numero di residenti, 26.835.082, con una percentuale del 45,4 per cento. Al Centro i residenti sono, invece, 11.540.584 con una percentuale del 19,5 per cento.

Più nonni, ma anche più bambini

Nel 2009 la popolazione si aggira intorno ai 60 milioni, e non soltanto grazie all'immigrazione, ma anche alla ripresa delle nascite nelle famiglie di origine italiana. Negli ultimi anni si è registrato un aumento costante del grado di invecchiamento della popolazione. Il 1° gennaio 2007 l'indice di vecchiaia, ossia il rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni, era stimata intorno al 141,5 per cento. L'Italia è la nazione europea più vecchia.

Il bilancio familiare

La spesa media mensile familiare si aggira intorno a 2.460 euro, cifra che la maggior parte delle famiglie raggiunge solo se a lavorare fuori casa sono entrambi i genitori. La spesa per i generi alimentari e le bevande è di circa 470 euro. La spesa più consistente è quella che riguarda la casa e le «bollette» (consumi di energia, ecc.: circa 782 euro, con differenze tra Nord e Sud).

Oltre il 73% degli italiani vive in una casa di proprietà, sempre più spesso acquistata, in questi ultimi anni, facendo ricorso a un mutuo, la cui rata mensile si aggira mediamente intorno ai 471 euro al mese. Ciò a testimonianza del fatto che possedere l'abitazione trasmette un senso di sicurezza.

Ci sono poi le spese per l'abbigliamento e le calzature (6,3%), pari a 156 euro, quelle per arredamenti ed elettrodomestici, pari a 139 euro (5,7%), le spese per i mezzi di trasporto (11,1 per cento), per le comunicazioni (2,1 per cento), per l'istruzione (1,1 per cento) e per i tabacchi (0,8 per cento). Non bisogna poi dimenticare altri beni e servizi quali le vacanze, gli onorari per i professionisti, le assicurazioni, ecc.

2. I diritti e i doveri del minore



È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Costituzione della Repubblica italiana, art. 30



Il concetto di minore

Con il termine *minore* si fa riferimento all'età di una **persona**. Il minore è un individuo che non ha superato una determinata età stabilita dalla legge, non una persona «inferiore» alle altre («maggiori»). Al contrario, poiché la minore età è un periodo particolarmente delicato e importante nella formazione della personalità, il minore deve godere di speciale rispetto e tutela.

In Italia la minore età va dalla nascita fino al compimento dei 18 anni; durante questo periodo la persona non può compiere determinati atti senza la tutela, la protezione e la responsabilità dei genitori o, in loro mancanza, di un'altra persona che abbia compiuto la maggiore età.

Fino ai 18 anni, quindi, il giovane è legato all'adulto o agli adulti che per legge hanno il dovere di occuparsi di lui. Solo una volta compiuta la «maggiore età» acquista piena «capacità di agire», diventa, cioè, completamente padrone delle proprie decisioni.

Fino a quel momento i genitori (legittimi, naturali o adottivi) esercitano sul minore un potere di controllo, di educazione e di decisione che si chiama **potestà**

parentale. Essi possono e devono compiere per il ragazzo tutte le scelte che riguardano la sua crescita, la sua salute e la sua istruzione. Non per questo il minore è in completa balia degli adulti. Infatti, fin dalla nascita (e per alcuni aspetti anche prima di venire al mondo) egli gode di precisi diritti che riguardano la sua persona e il suo patrimonio.

La condizione del minore

Il bambino ha bisogno di affetto, di cura e di attenzione da parte degli adulti e ha diritto anche al massimo rispetto. Spesso gli adulti non pensano che i bambini e i ragazzi abbiano una propria personalità, che va sì aiutata a maturare, ma anche accettata e rispettata. Oggi più che in passato i bambini vivono a fianco degli adulti, nella medesima società, sperimentando, anche se di riflesso, le stesse situazioni e subendo gli effetti degli stessi problemi che gli adulti affrontano. Non esiste più un *mondo degli adulti e un mondo dei bambini*.

Gli **articoli 2 e 3** della Costituzione riconoscono i diritti inviolabili della persona umana. Quando impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che impediscono il

▲ persona

La parola indica ogni essere umano.

La libertà e la dignità della persona, di tutti gli esseri umani, sono tutelate dalle leggi dei Paesi veramente civili. La parola viene dall'etrusco *phersu*, che significava «maschera», «figura».

Ogni essere umano si caratterizza, infatti, per la sua «figura», per l'insieme cioè di tratti fisici e spirituali (intelligenza, sensibilità, coscienza, ecc.).

pieno sviluppo della persona umana, la Costituzione pensa anche, e forse prima di tutto, ai bambini e ai ragazzi.

È sempre la Costituzione che garantisce al minore il diritto a essere mantenuto, istruito ed educato. A tal fine lo Stato è chiamato a impegnarsi per facilitare la formazione della famiglia e sostenerla nell'esercizio dei suoi compiti senza intaccarne l'autonomia, cioè la libertà (**articoli 29 e 31**).

Il riconoscimento

Il figlio naturale può essere **riconosciuto** ufficialmente come figlio proprio da uno o da entrambi i genitori; anche una persona sposata può riconoscere un figlio avuto fuori del matrimonio.

Il *figlio riconosciuto* gode di tutti i diritti del figlio legittimo.

Il *riconoscimento* può essere effettuato, prima o dopo la nascita, con un'apposita dichiarazione resa davanti a un ufficiale dello stato civile (in municipio, in ospedale o nella casa di cura dov'è nato il bambino) o davanti a un giudice tutelare o per mezzo di un atto pubblico (come la dichiarazione davanti al notaio) oppure in sede di testamento. La normativa prevede che se il figlio, minore di anni 16, è già stato riconosciuto da uno dei genitori, per l'attribuzione della paternità (o della maternità) l'altro dovrà chiedere il consenso a chi l'ha riconosciuto per primo.

La legittimazione

Il bambino nato da genitori non sposati può essere **legittimato** e diventare così figlio legittimo a tutti gli effetti.

La caratteristica dell'istituto, che lo differenzia dal riconoscimento del figlio naturale, è costituita dal fatto che la legittimazione fa nascere un rapporto di parentela

tra il legittimato ed i familiari dei genitori.

La legittimazione può avvenire per effetto del matrimonio dei genitori naturali o per provvedimento del giudice. Può essere chiesta dal padre, dalla madre oppure dal figlio stesso o dai nonni naturali se il genitore che la voleva compiere è morto prima di poterlo fare.

Quando è il giudice a dover decidere, prima di pronunciare la legittimazione deve accertarsi che essa sia nell'interesse del bambino e che i genitori naturali non possano sposarsi. Compiuti i 16 anni di età il ragazzo che deve essere legittimato ha il diritto di esprimere il proprio parere.

La legittimazione può avvenire anche se uno dei genitori è regolarmente sposato con una persona diversa dall'altro genitore. Il magistrato, in questo caso, deve avere il consenso del coniuge legittimo e deve ascoltare eventuali figli legittimi che abbiano compiuto 16 anni.

Nel caso in cui il genitore che voleva con certezza compiere la legittimazione del figlio naturale dovesse morire prima che l'atto sia formalizzato, il giudice può ugualmente emettere il provvedimento.

▲ tribunale

È l'organo che amministra la giustizia in nome dello Stato. Anche il luogo in cui si amministra la giustizia prende lo stesso nome.

Il tribunale stabilisce ciò che è giusto in base alle leggi. Il *Tribunale per i minorenni* giudica i comportamenti dei minori.





LA LEGGE SULLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

La legge n. 476 del dicembre 1998 ratifica (cioè rende efficace in Italia) la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione sulle adozioni internazionali. Tra le norme più importanti:

- ◆ le spese che i genitori adottivi devono sostenere in vista dell'adozione diventano deducibili fino al 50%;
- ◆ sono concessi congedi straordinari dal lavoro per entrambi i coniugi, per il tempo di permanenza nel Paese di origine dei bambini, oltre ai congedi ordinari fino al raggiungimento del sesto anno di età del figlio.

▲ adozione

Dal latino *ād* (prefisso che si trova nelle parole con significato di «aggiunta», «avvicinamento»), e *ōptio* «scelta». Con l'adozione si «sceglie» di «aggiungere» un figlio alla propria famiglia.



QUANDO DECADE LA POTESTÀ PARENTALE

Se il genitore viòla o trascura i propri doveri o abusa dei poteri di correzione (con violenza, punizioni eccessive o comunque dannose sia sul piano fisico sia su quello psicologico) il giudice può dichiarare la decadenza dalla potestà parentale.

Il genitore in questo caso viene privato di tutti i poteri e i diritti sui figli che di norma la legge assegna. Se il genitore si allontana senza giustificazione dall'abitazione familiare così da non poter seguire le fasi di sviluppo dei figli e non poterne garantire il mantenimento, il controllo e la guida educativa, oppure dimostra di tenere un comportamento non favorevole a un sereno e armonioso sviluppo del bambino, il giudice può anche disporre che il bambino sia affidato ad altri.

L'adozione

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, come ricorda la Legge 28 marzo 2001 n. 149.

Quando il bambino è privo di genitori, oppure si trova in stato d'abbandono, cioè privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvederne, può avere una famiglia entrando come figlio **adottato** (adottivo).

Il tribunale accerta che gli aspiranti genitori presentino capacità morali e finanziarie per assicurare al minore educazione e sostentamento adeguati.

In particolare l'**adozione** è consentita ai coniugi sposati da almeno 3 anni (senza aver subito separazioni), o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e che siano affettivamente *idonei ad educare, istruire e mantenere i minori*. Riguardo all'età, secondo la legge la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni; la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Questi limiti di età possono essere modificati dal giudice nell'interesse del minore. È pure favorita l'adozione di fratelli dell'adottato. Apposite associazioni riconosciute dalla legge favoriscono la realizzazione delle adozioni (vedi www.adozioneminori.it)

Il minore da adottare deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento e, comunque, quando abbia compiuto 12 anni. Se ne ha 14 può essere adottato solo con il suo consenso.

L'affido familiare

L'affido familiare è un provvedimento provvisorio; vi si può ricorrere quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, cioè se i genitori o il tutore non possono provvedere a prestargli le cure necessarie, e fino a quando le condizioni di impedimento non siano superate.



Gli abusi su minori: come difendersi

Come dimostrano i recenti esempi di pedofilia (violenze commesse da persone adulte sui bambini), i casi di violenza sui minori sono in pericoloso aumento. Senza contare i milioni di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze maltrattati, costretti a rubare, a prostituirsi, a mendicare. La legge 10.8.1998, n. 269 introduce gravi sanzioni contro lo sfruttamento della prostituzione minorile, quale «nuova forma di schiavitù».

Dai pericoli di rapimenti e di violenze ci si difende passeggiando in gruppi, non accettando regali e qualsiasi tipo di invito da parte di persone sconosciute e respingendo forme ingiustificate di attenzioni. I genitori e gli insegnanti vanno sempre informati di incontri ed esperienze che appaiono strane.


Le violenze sui minori sono punite con una pena che può raggiungere anche i 12 anni di carcere, sempre che non scattino pene più pesanti per casi particolarmente gravi.

19696: TELEFONO AZZURRO

Telefono Azzurro è una organizzazione formata da professionisti e volontari che dal 1987 è attivamente impegnata nella tutela di bambini e adolescenti vittime di violenza e altri abusi.

Telefono Azzurro è attivo in tutta Italia 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno; sono disponibili due linee: la **linea telefonica gratuita 19696** (a disposizione di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni di età per denunciare maltrattamenti e abusi o parlare con un operatore per esporre problemi e difficoltà) e la **linea istituzionale 199.15.15.15** (per i ragazzi sopra i 14 anni o per adulti, educatori, operatori professionali per esporre casi che coinvolgono dei minori o richiedere consulenza per la gestione dei casi).

Oltre al Centro Nazionale di Ascolto Telefonico, Telefono Azzurro ha attivato centri sul territorio: Milano, Treviso, Padova, Bologna, Modena, Firenze, Roma, Palermo.



Il bambino, in tal caso, è affidato a una coppia o a una persona singola (o a una comunità familiare oppure a un istituto di assistenza) in grado di assicurargli educazione e mantenimento. Tale affidamento è disposto dal **Servizio sociale** locale e reso esecutivo dal giudice tutelare.

I diritti del minore

Il bambino, appena nato, ha diritto alla propria *identità*, cioè a un nome e cognome che lo identifichino di fronte agli altri. La società viene a conoscenza dell'esistenza di un suo nuovo componente con la dichiarazione dell'atto di nascita, raccolto da un ufficiale di stato civile (in Comune).

www.savethechildren.it

Il nuovo nato prende il cognome del padre. Se è legittimato o riconosciuto, il cognome è quello del genitore che ha compiuto l'atto di legittimazione o di riconoscimento. Se è figlio adottivo, prende il cognome della persona che lo ha adottato. Il minore ha il *diritto di ricevere dai genitori i mezzi di sostentamento e di mantenimento*: ha diritto all'alimentazione, a un'abitazione e ad avere tutto quanto gli occorre per un sano sviluppo fisico. Il minore ha inoltre diritto a **ricevere un'educazione e un'istruzione**. Se il ragazzo è in adozione, l'obbligo di mantenimento spetta ai genitori adottivi.

Il minore, fin dalla nascita e anche prima di venire al mondo, può essere titolare di **beni patrimoniali** (può ricevere un'eredità o donazioni). Questi beni sono amministrati dai genitori che esercitano la potestà parentale e rappresentano il figlio fino al compimento della maggiore età, quando il ragazzo potrà amministrare direttamente il patrimonio.

La legge, tuttavia, nell'interesse del minore prescrive che i genitori possano amministrare i beni del figlio, compiendo gli atti necessari per la loro conservazione, ma non possono venderli né impegnarli a loro vantaggio. È consentito compiere un atto di *straordinaria amministrazione* solo in caso di evidente utilità



LE «CARTE» DEI DIRITTI DELL'INFANZIA

Dei **diritti dei minori** si sono occupate importanti associazioni internazionali che hanno prodotto documenti di grande valore e impegno. Citiamo i più importanti:

- ◆ lo statuto di una delle più importanti organizzazioni internazionali per la tutela del fanciullo, **Save the Children**, fondata nel 1920 a Ginevra da Eglantyne Jebb;
- ◆ **Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo**, approvata nel 1924 dall'assemblea generale della Società delle Nazioni unite;
- ◆ **Dichiarazione dei diritti dell'uomo** emanata dalle Nazioni Unite nel 1948, alcuni articoli della quale si riferiscono alla salvaguardia dei diritti del minore, poi ribaditi nella specifica **Dichiarazione dei diritti del fanciullo** del 1959.
- ◆ **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia**, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York e entrata in vigore il 2 settembre 1990. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. La Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali).



SEPARAZIONI E DIVORZI IN ITALIA (1995-2005)

ANNI	Separazioni	Ogni 1000 matrimoni	Divorzi	Ogni 1000 matrimoni
1995	52.323	158,4	27.038	79,7
1996	57.538	175,4	32.717	96,9
1997	60.281	185,6	33.342	99,8
1998	62.737	195,1	33.510	100,9
1999	64.915	203,9	34.341	104,2
2000	71.969	228,0	37.573	114,9
2001	75.890	242,7	40.051	123,8
2002	79.642	256,5	41.835	130,6
2003	81.744	266,0	43.856	138,6
2004	83.179	272,7	45.097	143,8
2005	82.291	272,1	47.036	151,2

Fonte Istat

per il minore, ma dopo avere ottenuto l'autorizzazione del **giudice tutelare** (lo speciale giudice che in tribunale si occupa dei problemi del minore).

I genitori amministratori non possono comprare i beni del figlio minore. Possono godere dei frutti (*usufrutto*) e dei proventi che i beni da loro amministrati producono; ma devono utilizzarli prima di tutto per il mantenimento della famiglia e l'educazione del figlio. In ogni caso non sono soggetti a usufrutto i beni che il figlio ha guadagnato con il proprio lavoro o quelli che ha ereditato o ricevuto in donazione allo scopo di intraprendere gli studi o una professione.

Se un genitore si dimostra incapace di amministrare i beni del figlio, o viola le regole stabilite dalla legge, il giudice tutelare può toglierli l'amministrazione del patrimonio del figlio.

La separazione e il divorzio dei genitori

In caso di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), è il giudice tutelare che decide a chi affidare i figli, qual è il genitore più idoneo a occuparsi con continuità della loro crescita ed educazione.

Il magistrato, nel compiere una scelta, deve tenere conto solo ed esclusivamente degli interessi morali e materiali dei minori per tutelarli dai possibili danni della

disgregazione della famiglia. Il genitore separato o divorziato cui viene affidato il figlio ha l'esercizio della potestà e il diritto e dovere di mantenere ed educare il minore. Tuttavia, anche l'altro genitore conserva il diritto e il dovere di vigilare e può essere obbligato dal giudice a concorrere economicamente alle spese necessarie per il mantenimento del figlio.

Il giudice, sempre nell'interesse del minore, può disporre che egli viva alternativamente con i genitori separati o divorziati; in ogni caso, decide i tempi e i modi con cui il figlio può incontrare il genitore che non convive più con lui.

I genitori separati o divorziati hanno sempre diritto a chiedere al giudice di rivedere e modificare la loro posizione nei confronti dei figli.

I doveri del minore

La legge, l'educazione morale e religiosa chiedono al minore di *rispettare i genitori*: non offenderli, non danneggiarli con il proprio comportamento, accettare le scelte fatte per lui. Egli deve inoltre contribuire, nel limite delle sue possibilità, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Il figlio minore *non può abbandonare la casa* dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà. Se si allontana senza autorizzazione i genitori possono richiamarlo, informando, se necessario, il giudice tutelare.

▲ giudice tutelare

Il legislatore ha voluto creare, con il giudice tutelare, una figura vicina ai problemi del minore e del legalmente incapace, che senza particolari formalità possa agire a tutela dei minori. Il giudice tutelare opera nei tribunali.

5 • Esercizi

La famiglia

Conoscenza dell'argomento e uso del lessico

1. Rispetto alla composizione familiare spiega la differenza fra i seguenti nuclei.

- a. famiglia mononucleare = famiglia composta da
- b. famiglia allargata = famiglia composta da, e
- c. famiglia di fatto = famiglia composta da
- d. famiglia «single» = famiglia composta da

Conoscenza dell'argomento

1. Spiega le differenze fra matrimonio civile e matrimonio religioso completando la tabella.

	matrimonio civile	matrimonio religioso
è celebrato da...		
è regolato da...		
viene registrato...		
può/non può essere sciolto		

Conoscenza ed uso del lessico specifico

1. Scrivi accanto alle seguenti definizioni i termini corrispondenti.

- a. Nucleo fondamentale della società umana in cui si stabiliscono rapporti di reciproco aiuto e servizio
- b. Insieme di persone legate da rapporti di lavoro o amicizia
- c. Registro comunale nel quale vengono indicati quotidianamente i cambiamenti di stato di ogni cittadino: nascita, morte, matrimonio, ecc.
- d. Atto dello scioglimento definitivo del matrimonio
- e. Insieme delle leggi che regolano i diritti e i doveri dei coniugi fra loro e nei confronti dei figli
- f. Vincolo di sangue che lega persone discendenti l'una dall'altra in linea diretta o collaterale
- g. Organo che amministra la giustizia e anche luogo dove viene amministrata

- h. Organo di giustizia che giudica i comportamenti dei minori
- i. Giudice che protegge i diritti dei minori
- l. Scelta di aggiungere alla propria famiglia un figlio senza genitori oppure in stato di abbandono

Conoscenza dell'argomento

1. Facendo riferimento al nuovo diritto di famiglia, composto da un insieme di leggi che regolano anche i diritti e i doveri dei minori, indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- a. Il nuovo diritto di famiglia riconosce la parità morale e giuridica dei coniugi V F
- b. Nel nuovo diritto di famiglia il «capofamiglia» è il marito V F
- c. Nel nuovo diritto di famiglia i figli «naturali» godono degli stessi diritti dei figli «legittimi» V F
- d. Ogni discriminazione tra i figli è contraria all'art. 3 della Costituzione V F



Conoscenza ed uso del lessico specifico

1. Considerando «I diritti e i doveri dei minori» completa il seguente testo inserendo negli spazi vuoti le parole fornite qui di seguito alla rinfusa. **Attenzione: i termini sono in numero maggiore rispetto agli spazi.**

• 18 • riconosciuto • istruzione • beni patrimoniali • maggiore età • minore • legittimo • legittimato • educazione • maggiore • patria potestà • 21 • naturale • potestà parentale • educato • mantenuto, minore età •

In Italia la età va dalla nascita fino ai 18 anni. Fino a quel momento i genitori esercitano sul minore un potere educativo che si chiama

Il figlio naturale può essere come figlio da uno o entrambi i genitori. Il figlio riconosciuto gode di tutti i diritti del figlio

Il bambino nato da genitori non sposati può essere e diventare figlio legittimo a tutti gli effetti. Il minore ha diritto ad essere, a ricevere un', un', e può possedere, amministrati dai genitori fino al compimento della

Conoscenza dell'argomento

1. Riferendoti alla pratica delle adozioni, segna con una crocetta la risposta esatta scegliendola fra quelle proposte.

La possibilità da parte di una famiglia di adottare un minore è stabilita

- dal Comune
 dal Tribunale dei minori
 dall' ASL

Un bambino può essere adottato da due coniugi uniti in matrimonio da almeno

- 5 anni 3 anni 2 anni

La legge stabilisce che la differenza minima di età tra adottante ed adottato deve essere di

- 18 anni 21 anni 16 anni

Il minore può essere adottato solo con il suo consenso

- sempre a 12 anni a 14 anni

Qual è la differenza fra affidamento e adozione?

.....

2. Nel corso degli anni l'istituzione della famiglia è notevolmente cambiata: la famiglia di oggi presenta molte differenze rispetto alla famiglia di ieri. Riflettendo su questa trasformazione inserisci ciascuna delle caratteristiche riportate nell'elenco sottostante nelle colonne esatte.

• formata da un ristretto gruppo di persone • molto allargata • contesto familiare urbano • insediamento agricolo • educazione severa e autoritaria impartita dal padre • centralità della figura paterna • corresponsabilità educativa dei coniugi • parità tra uomo e donna • assoggettamento della donna • diritti privilegiati del primogenito • modelli diversificati di struttura familiare • parità di diretti tra i figli •

FAMIGLIA DI IERI	FAMIGLIA DI OGGI